



COMUNE DI OLIVETO CITRA

(Provincia di Salerno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 del 29 agosto 2012

OGGETTO: Modalità per il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio ai fini previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 13:55 e seguenti, nell'apposita sala del Comune suddetto, debitamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>		<i>Presenti</i>
1	LULLO	Italo	- SINDACO	SI
2	MOSCATO	Gerardo Antonio	- VICESINDACO	SI
3	CAVALIERI	Macario		SI
4	COGLIANESE	Francesco		NO
5	PERCIABOSCO	Attilio		NO
6	PEZZUTI	Piero		SI
7	PIGNATA	Carmine		SI

Totale presenti: 5; Totale assenti: 2

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dr. Vincenzo Maiorino.

Il Sindaco Italo Lullo, assunta la presidenza, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 26 dello Statuto Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione *infra* riportata;

RITENUTO dover approvare la proposta di deliberazione, ad oggetto: “Modalità per il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio ai fini previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.”

ASSUNTI sulla stessa, ove previsti, i pareri ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

AD UNANIMITÀ DI VOTI FAVOREVOLI, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A:

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, nelle risultanze formulate dal proponente, ad oggetto: “**Modalità per il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio ai fini previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.**”, che qui si intende integralmente trascritta;
 2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- *****fine deliberazione*****



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

Modalità per il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio ai fini previsti dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e relativo regolamento di attuazione.

IL SINDACO

Visti il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ed il relativo regolamento di attuazione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni;

Lette, in particolare, le disposizioni del predetto Testo Unico e del citato Regolamento di attuazione che prevedono, nell'ambito delle procedure riguardanti il rilascio dei permessi per l'ingresso e soggiorno in Italia di persone immigrate per lavoro subordinato o per lavoro autonomo nonché per il ricongiungimento familiare, la presentazione di un certificato di idoneità dell'alloggio;

Rilevato il mancato coordinamento delle norme del Testo Unico richiamate, in relazione alla modifica apportata dalla citata legge 94/2009 all'articolo 29, comma 3, lettera a), che, nell'attribuire esclusivamente al Comune la competenza in ordine al rilascio del predetto certificato, ha soppresso espressamente il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica per la verifica dell'idoneità dell'alloggio nell'ipotesi del ricongiungimento familiare;

Rilevato, in particolare, che, in virtù dei richiami operati nello stesso Testo Unico e nel Regolamento di attuazione, la previsione si deve intendere riferita anche alle ipotesi di permesso per familiare al seguito, permesso di soggiorno per motivi familiari e permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, mentre, ad un'interpretazione letterale, permarrebbe il riferimento ai parametri regionali in materia di edilizia residenziale pubblica nelle ipotesi di sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5 bis del d.lgs. 286/1998; artt. 16 e 35 del D.P.R. 394/1999) e di permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art. 26 del d.lgs. 286/1998; art. 16 D.P.R. 394/1999);

Letta la Circolare del Ministero dell'Interno 7170 del 18 novembre 2009 che, con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 29, comma 3, del Testo Unico, "*... allo scopo di individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale...*" fa presente che "*i Comuni, nel rispetto della propria autonomia, nel rilasciare la certificazione relativa all'idoneità abitativa, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della Sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti ...*" e conclude con la precisazione che "*... si potrà considerare idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza, su tutto il territorio nazionale.*"

Ravvisata, pertanto, la necessità di individuare criteri univoci di valutazione al fine della verifica dell'idoneità dell'alloggio, i quali tengano conto delle esigenze di trasparenza e di governo del fenomeno immigratorio, senza introdurre elementi di difficoltà e di destabilizzazione;

Ritenuto:

- che sia prioritario sostenere la presenza regolare sul territorio dei cittadini stranieri non comunitari;



- che, nella direzione indicata dalla predetta Circolare, la valutazione complessiva dell'idoneità dell'alloggio deve rispondere a un principio di equità rispetto alla realtà in cui vive la maggioranza delle famiglie, garantendo, nel contempo, *standards* qualitativi adeguati ad assicurare una buona condizione abitativa;

Tanto premesso, nell'aderire pienamente alle indicazioni fornite dal Ministero, e ritenendo che le stesse debbano considerarsi operanti per tutti i casi in cui la normativa in materia di immigrazione prevede il rilascio da parte del Comune del certificato di idoneità dell'alloggio e, in particolare, per:

- il nulla osta per ricongiungimento familiare o il permesso per familiare al seguito (art. 29 d.lgs.286/1998; art. 16 dpr 394/1999);
- il permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30 d.lgs. 286/1998; art. 16 dpr 394/1999);
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art 9 d.lgs. 286/1998; art. 16 D.P.R. 394/1999);
- la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5 bis del d.lgs. 286/1998; artt. 16 e 35 del D.P.R. 394/1999);
- il permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art. 26 del d.lgs. 286/1998; art. 16 D.P.R. 394/1999);

Visto il citato Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975;

Ritenuto, pertanto, che il predetto certificato di idoneità dell'alloggio possa essere rilasciato a seguito della verifica dei requisiti stabiliti dal citato Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975;

Ritenuto, altresì, che la competenza al rilascio del predetto certificato debba essere individuata nel Servizio n. 04 Socio-Culturale e, ravvisata, pertanto la necessità di adottare modalità che assicurino uniformità, celerità e trasparenza delle procedure;

Considerata la necessità da parte degli interessati di ottenere in tempi brevi il predetto certificato e, quindi, la finalità di agevolare e semplificare il procedimento per il rilascio;

Ritenuto, che tale finalità possa essere perseguita prevedendo che la verifica dei requisiti debba essere effettuata da professionisti abilitati su incarico degli interessati, tenuto conto della difficoltà di effettuare sopralluoghi per l'accertamento diretto in relazione all'esiguo numero di dipendenti assegnati agli uffici competenti, ai quali in ogni caso è riservato il controllo a campione delle dichiarazioni prodotte;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

P R O P O N E

- a) individuare nel Servizio n. 04 - Socio - Culturale l'ufficio competente al rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio nell'ambito delle procedure riguardanti il rilascio dei permessi per l'ingresso e soggiorno in Italia di persone immigrate per lavoro subordinato o per lavoro autonomo nonché per il ricongiungimento familiare;
- b) stabilire che il predetto certificato di idoneità dell'alloggio sia rilasciato a seguito della verifica dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975;



- c) stabilire che la verifica dei predetti requisiti sia effettuata da professionisti abilitati, su incarico dall'interessato, mediante apposita asseverazione;
- d) adottare le seguenti modalità procedurali:
1. l'istanza, potrà essere presentata, a cura dell'interessato o di colui che mette a disposizione l'alloggio, secondo apposito modello predisposto dall'Amministrazione e reso disponibile sul sito internet comunale;
 2. l'istanza potrà essere presentata e il certificato rilasciato anche a persona diversa purché munita di apposita delega debitamente firmata dal delegante con allegata fotocopia del documento di identità del delegato;
 3. all'istanza, redatta in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - fotocopia del contratto di proprietà o di locazione, con dichiarazione di conformità all'originale, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito alla messa a disposizione dell'alloggio ovvero alla concessione di ospitalità nell'alloggio;
 - asseverazione di un tecnico abilitato, con allegata copia della planimetria catastale o elaborato grafico redatto dal medesimo tecnico, in ordine alla conformità dell'alloggio ai requisiti stabiliti dal Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 e, conseguentemente, al numero massimo di occupanti;
 4. nel caso in cui siano presentate dichiarazioni rese da persone diverse dal richiedente occorre allegare fotocopia del documento d'identità del dichiarante;
 5. il termine per il rilascio del certificato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 241/1990, è di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva l'interruzione in caso di richiesta da parte degli uffici di integrazione o regolarizzazione della documentazione presentata ;
 6. il Servizio competente procederà a controlli a campione delle dichiarazioni presentate, anche mediante appositi sopralluoghi congiunti con l'Ufficio Tecnico, da eseguirsi in ogni caso qualora dall'esame della documentazione emergano dubbi in merito alla veridicità delle dichiarazioni presentate;
 7. ai fini del rilascio del certificato sono dovuti l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e i diritti di segreteria (pari ad € 0,52) previsti per i certificati da rilasciare in bollo ai sensi della tabella "D" allegata alla legge 604/1962 e successivi adeguamenti;
 8. in caso di richiesta di rinnovo del certificato non più in corso di validità, per il quale sia già stata presentata l'asseverazione di cui al punto 3, il nuovo certificato è rilasciato prescindendo da una nuova asseverazione previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 del richiedente in merito alla sussistenza delle medesime condizioni esistenti al momento del precedente rilascio;
- e) precisare che le modalità stabilite dalla presente deliberazione debbano essere applicate a tutte le domande presentate e non definite dalla data di esecutività della presente deliberazione; pertanto, gli uffici provvederanno ad adottare misure idonee per assicurare la regolarizzazione, in tempi brevi, delle istanze da parte degli interessati.
- f) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
Italo Lullo



Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE

Oliveto Citra, li 29.08.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(Geom. Raffaele Raia)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Non richiesto, perché trattasi di atto di indirizzo

Delibera G.C. n. 65 del 29 agosto 2012

Oggetto: Modalità per il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio ai fini previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Italo Lullo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Maiorino

ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **29/08/2012**

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li **31/08/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Maiorino

PUBBLICAZIONE

Si attesta la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio informatico presente sul sito istituzionale www.comune.olivetocitra.sa.it (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n. 69/2009.).

Dalla Residenza Comunale, li **31/08/2012**

LA RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Anna Senese